

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - con ricorso R.G. n. 366/2018, acquisito al prot. n. 0820338 in data 16/07/2018 del Registro unico della Giunta regionale;

- di affidare l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Marche, con incarico congiunto e/o disgiunto, agli avv.ti Paolo Costanzi e Francesco Comi dell'Avvocatura regionale, conferendo loro ogni più opportuna facoltà di legge, ivi compresa quella della costituzione nell'eventualità di proposizione di motivi aggiunti;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale ai predetti legali eleggendo domicilio in Ancona presso la sede dell'Avvocatura della Regione Marche sita in Piazza Cavour, n. 23.

Deliberazione n. 1158 del 03/09/2018

Adattamento testi scolastici per alunni con disabilità sensoriale. Criteri per l'attuazione dell'intervento a.s. 2018/2019.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'attuazione dell'intervento di adattamento dei testi scolastici per gli alunni con disabilità sensoriale per l'a.s. 2018/2019 riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad 80.000,00 fa carico al capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 957 del 16.07.2018, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 3473/2017.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

ALLEGATO "A"

ADATTAMENTO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A.S. 2018/2019.**1. Destinatari**

I destinatari degli interventi di cui alla presente deliberazione sono gli studenti videolesi, in particolare gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della *condizione di cecità* ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

2. Compiti degli Ambiti Territoriali Sociali

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui alla presente delibera l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata dall'alunno come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 3.500,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 50% per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto dalla famiglia per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, accerta il fabbisogno della famiglia e ne rilascia attestazione.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

3. Trasferimento delle risorse.

Ai fini del trasferimento delle risorse, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale comunica alla Regione - Servizio Politiche Sociali e Sport, entro il 30.09.2018, il fabbisogno territoriale accertato sulla base delle istanze accolte.